



POLICY SCOLASTICA

“Connessi ma liberi”

Istituto Comprensivo "Crema Tre - Nelson Mandela" Crema (CR)





INDICE

1. INTRODUZIONE
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO
3. DESTINATARI
4. AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI
5. FINALITA'
6. VANTAGGI
7. ATTUAZIONE DELLA POLICY
8. VALIDITA'
9. COMUNICAZIONE DELLA POLICY



INTRODUZIONE

Nell'ultimo decennio, l'uso delle nuove tecnologie si è diffuso in tutto il mondo e ha assunto importanza in tutte le fasce della popolazione, ma soprattutto tra (pre)adolescenti e giovani. Per la maggior parte degli adolescenti europei e nordamericani, Internet è disponibile 24 ore su 24 e, quindi, utilizzato per moltissimi motivi diversi: giocare ai videogiochi online, ricercare informazioni, passare il tempo e stabilire e mantenere relazioni con gli altri attraverso l'uso dei social network, diventati inestricabilmente parte della vita quotidiana.

La letteratura scientifica sul tema dell'uso dei social media tra i più giovani indica che, quando limitato e responsabile, tale uso può avere un impatto positivo sul benessere dei ragazzi in termini di maggiore percezione di supporto sociale, connessione con i pari e impegno civico. D'altra parte, studi recenti hanno mostrato che un uso eccessivo e/o problematico dei social media può avere ripercussioni sulla salute psico-fisica dei più giovani in termini di maggiori livelli di ansia, depressione, sintomi fisici e disagio psicologico.

Similmente, anche un uso regolato dei videogiochi può avere effetti positivi sul benessere degli adolescenti, consentendo, ad esempio, di allenare alcune abilità cognitive e favorendo la cooperazione tra gruppi. Quando l'uso dei videogiochi diventa eccessivo e difficile da controllare, però, può comportare diverse conseguenze negative sullo stile di vita quotidiano (stress, rischio obesità, disturbi del sonno), l'insorgere di depressione e ansia, l'emergere di problemi relazionali e il peggioramento del rendimento scolastico.

In questo senso, sebbene la ricerca in questo ambito stia procedendo velocemente, l'analisi dei benefici e dei rischi che i ragazzi incontrano utilizzando i social media e i videogiochi è attualmente riconosciuta come fondamentale area di conoscenza da approfondire a livello nazionale e internazionale. Risulta, in particolare, quanto mai urgente individuare in fase precoce le derive problematiche nell'uso dei device tecnologici per approntare opportune strategie e iniziative di prevenzione: sotto questo profilo, è importante sia considerare l'impatto che l'utilizzo dei social media può avere sulla salute mentale dei ragazzi sia monitorare il percorso che, partendo dal divertimento e passando per la perdita di controllo, può condurre a vere e proprie forme di dipendenza da gaming.

Un bacino fondamentale di raccolta dati è rappresentato dalla ricerca HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), progetto internazionale, patrocinato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha lo scopo di descrivere e comprendere fenomeni e comportamenti correlati con la salute nella popolazione pre-adolescente. Il campione HBSC-Italia 2022 oltre ai ragazzi di 11, 13 e 15 anni ha previsto, per la prima volta, l'inclusione anche della fascia d'età dei 17enni. La raccolta dati è avvenuta nelle scuole e nelle classi campionate a partire dal mese di febbraio 2022 e si è conclusa nel mese di giugno 2022.

Si riportano i risultati della ricerca HBSC sull'utilizzo dei dispositivi elettronici per la fascia 11-15, fascia che riguarda i ragazzi/e che frequentano il nostro Istituto.



Contatti on line: quasi tre quarti del campione (74%) ha contatti on line giornalieri con gli amici stretti, il 43% con il gruppo di amicizie allargato, il 17% con persone conosciute solo tramite internet. I contatti online aumentano all'aumentare dell'età.

Per quanto riguarda i contatti con amici conosciuti solo su internet, a 11 anni sono più frequenti per i maschi, a 13 per le femmine, a 15 anni maschi e femmine si comportano in modo simile.

Confronto nel tempo: rispetto ai dati HBSC 2018, sono aumentati i contatti con amici conosciuti solo su internet e sono diminuiti quelli con tutte le altre categorie.

Uso problematico social: La maggior parte (86% circa) del campione accede ai social senza manifestare un uso problematico che interessa, invece, l'altro 14% circa degli intervistati. Questo comportamento rischioso è più frequente per le ragazze, per i tredicenni e per chi ha uno status socio-economico basso.

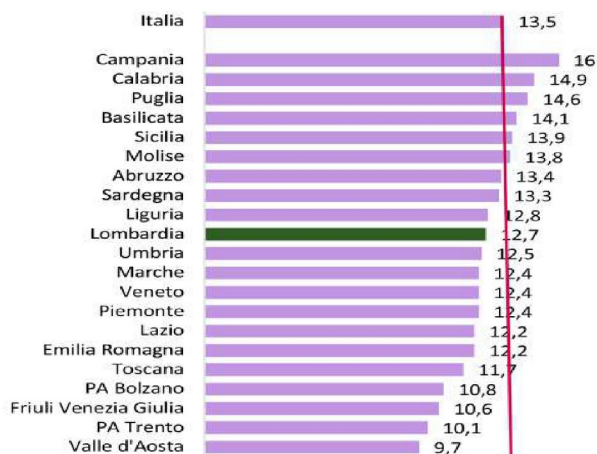
Uso dei videogiochi: il 36% del campione dichiara di non giocare "mai" o "quasi mai", il 30% "ogni giorno o quasi". Quando gioca, la maggior parte (circa 62%) lo fa da 1 a 2 ore al giorno. Il 12% circa gioca 4 ore o più. Giocano più frequentemente i maschi e gli studenti che vivono in famiglie con un basso potere d'acquisto.

Uso problematico dei videogiochi: tre quarti degli studenti (76,73%) dichiara un gioco che può essere definito non problematico. Il gioco problematico, che interessa il 23,27%, invece, è praticato maggiormente tra i maschi, i tredicenni e studenti con uno status socio-economico basso.

Pagare per giocare: (solo Lombardia e solo 15 anni) il 20% circa dei quindicenni ha dichiarato di aver speso soldi nel gaming. Spendere i soldi per ottenere vantaggi con i videogiochi (acquistare accessori digitali esclusivi o aumentare le possibilità di vincita) aumenta all'aumentare del FAS.

Confronto nel tempo: i dati indicano un aumento dell'uso problematico dei social.

Nonostante l'aumento registrato fra il 2018 e 2022, gli studenti lombardi dichiarano un utilizzo dei social media inferiore alla media nazionale, collocando la Lombardia in una posizione intermedia



CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'Istituto si colloca in un contesto territoriale variegato, che comprende la città di Crema e numerosi comuni limitrofi, caratterizzandosi per una popolazione scolastica eterogenea. Gli alunni provengono da contesti culturali e sociali diversificati, includendo studenti di numerose nazionalità e con diverse necessità educative, tra cui una percentuale significativa di alunni con bisogni educativi speciali. Questa pluralità viene valorizzata attraverso una didattica inclusiva e personalizzata, in linea con l'impegno dell'Istituto a promuovere l'inclusività e il benessere.

L'Istituto intrattiene strette collaborazioni con enti territoriali, associazioni e servizi locali, partecipando attivamente alla costruzione di una comunità educativa attenta ai bisogni degli studenti. In questo contesto, l'attenzione agli stili di vita sani e alla prevenzione di comportamenti a rischio, tra cui la dipendenza dai dispositivi elettronici, rappresenta una priorità educativa. Pur non disponendo di una mappatura dettagliata delle abitudini locali in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici, l'Istituto si impegna a sensibilizzare la comunità scolastica, promuovendo una cultura della salute e del rispetto delle regole. Eventuali situazioni problematiche vengono affrontate in sinergia con le famiglie e i servizi del territorio, nell'ottica di una gestione condivisa e proattiva.

DESTINATARI

Studenti e studentesse dell'istituto, personale docente, personale area educativa-assistenziale, personale ATA ed amministrativo, famiglie ed adulti che a qualsiasi titolo frequentino l'Istituto.

AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento in merito all'uso improprio di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, con riferimenti a più generali norme di comportamento, valido fino ad eventuale successiva delibera di modifica/integrazione assunta dal medesimo Organo Collegiale (Direttiva del Dirigente Scolastico di cui alle Circc. 16/2014 e 27/2014; Parere del Collegio Docenti del



30/06/2015 e Delibera del Consiglio d'Istituto dell'I.C. "Crema Tre" del 26/06/2015; aggiornamento con Parere del Collegio Docenti del 23/11/2023 e con Delibera del Consiglio d'Istituto n° 6 del 30/11/2023).

Il presente Regolamento viene pubblicato sul Sito web dell'I.C. "Nelson Mandela", nelle seguenti Sezioni: Pubblicità legale > Albo Online; Amministrazione Trasparente > Provvedimenti organi indirizzo politico; Scuola > Le carte della scuola > Regolamenti. Nella prima parte sono riportati passi significativi ai fini della riflessione, tratti dalla normativa scolastica in merito all'uso dei dispositivi elettronici, dai quali emerge lo stretto legame tra sanzioni disciplinari e sviluppo della coscienza civile; nella seconda sono fornite norme ai docenti, al personale ATA, ai consigli di classe, che le applicheranno ciascuno secondo le proprie sfere di competenza e con autonomia operativa. Nella terza viene ricordato che il divieto ai docenti di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni vale, oltre che per i docenti, anche per il personale dell'area educativo-assistenziale (assistenti ad personam) e per quello volontario e si rimanda alla relativa normativa.

PRIMA PARTE

1) Dall'Atto di indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 30/DIP/segr. del 15 marzo 2007 avente ad oggetto *"linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*:

- *"I recenti fatti di cronaca che hanno interessato la scuola, dalla trasgressione delle più banali regole di convivenza sociale (uso improprio dei telefonini cellulari e altri comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni) fino agli episodi di bullismo e di violenza, riguardano situazioni che, seppure enfatizzate dai media, non devono essere sottovalutate. Rappresentano infatti il rischio del dilagare di un processo di progressiva caduta sia di una cultura del rispetto delle regole che della consapevolezza che la libertà dei singoli debba trovare un limite nella libertà degli altri. Di fronte a ciò la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza, e responsabilità,"*;

- *Un'educazione efficace dei giovani è il risultato di un'azione coordinata tra famiglia e scuola, nell'ottica della condivisione di principi ed obiettivi, evitando quei conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull'efficacia del processo formativo."*;

- *"Utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. In via preliminare, è del tutto evidente che il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249. In tali circostanze, l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti*



orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere:

* di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1);

* di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2).";

- "È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Laddove se ne ravvisi l'opportunità, il regolamento di istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino.";

- "Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente. La scuola continuerà, in ogni caso, a garantire, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.";

- "Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento - apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.";

"Le sanzioni disciplinari verso gli studenti. Con l'entrata in vigore dello Statuto delle studentesse e degli studenti si è segnato il passaggio da un modello sanzionatorio, incentrato su un'impostazione esclusivamente repressiva, ad un sistema nuovo in base al quale lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria - riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa [...]. In particolare la scuola è chiamata a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività 'riparatorie', di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, ...).";

- "Per quanto attiene alla responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA, si ricorda che il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi degli episodi di violenza sopra richiamati, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.".

2) Dalla Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30/11/2007 recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a



tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali":

- "...il diritto alla protezione dei dati personali gode di specifiche forme di tutela stante la vigenza di apposite disposizioni normative (da ultimo, contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)";
- "...per gli studenti il diritto alla riservatezza è sancito espressamente anche dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (c.d. "Statuto delle studentesse e degli studenti"), richiamato dall'art. 96, comma 2, del predetto Codice";
- "1. Uso dei telefoni cellulari allo scopo di acquisire dati personali. Le immagini, i suoni e i filmati acquisiti nelle comunità scolastiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente trasmessi tramite Mms o comunque divulgati in altre forme, ivi compresa la pubblicazione su siti internet, possono contenere informazioni di carattere personale [...]. Tali dati, peraltro, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli interessati. Sembra opportuno ricordare che per "dati sensibili" si intendono: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (cfr. art. 4 comma 1 lettera C del Codice della privacy).";
- "...si devono distinguere due diverse situazioni giuridiche a seconda che l'acquisizione dei dati personali in questione sia finalizzata ad una successiva divulgazione verso terzi oppure avvenga esclusivamente per un uso personale.";
- "2. Specifiche cautele di carattere generale. Chi utilizza ed invia i dati personali raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali...), indipendentemente dal fatto che lo faccia per fini personali o per diffonderli, anche successivamente, deve rispettare in ogni caso gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale, anche nel caso di uso dei dati per fini esclusivamente personali. La raccolta, la comunicazione e l'eventuale diffusione di immagini e suoni deve avere comunque luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, utilizzando l'immagine altrui nei modi e nei casi consentiti dall'ordinamento. Si dovrà quindi porre attenzione, in particolare, sulla tutela prevista dall'art. 10 del codice civile ("Abuso dell'immagine altrui") [...]. Pari attenzione deve essere prestata alle garanzie previste per l'esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore), le quali richiedono il consenso della persona ritrattata a meno che la riproduzione dell'immagine sia giustificata "dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico" e vietano, comunque, l'esposizione o la messa in commercio che rechino "pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata" (art. 97, comma 1, della legge 22 aprile 1941 n. 633).";
- "Di conseguenza, chi utilizza dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve vagliare tutte queste circostanze e porre attenzione a che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi, ad esempio evitando di riprendere



persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini, anche occasionalmente, ad un numero elevato di soggetti senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza e possa attivarsi al fine di tutelare la propria sfera privata.”;

- “3. Divulgazione dei dati. Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati, riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l'invio ad altre persone delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l'utilizzo di “MMS”, oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet. Di fronte a queste opportunità fornite dall'utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Di conseguenza, la diffusione o la comunicazione in via sistematica di dati personali, quali quelli anzidetti, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente, ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degli artt. 13 e 23 del predetto Codice). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute. Tali regole di carattere generale valgono anche nell'ambito delle comunità scolastiche nelle quali assume un particolare significato culturale nei confronti dei giovani l'esigenza di assicurare la conoscenza ed il rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei singoli. Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all'interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati personali acquisiti sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

A – si deve informare la persona interessata [...].

B – si deve acquisire il consenso espresso dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute. L'inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).”;

- “3.1 Uso personale. Nell'ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali. Ciò, tuttavia, a condizione che le informazioni così raccolte “non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione” [...]. In ogni caso, resta fermo che anche l'utilizzo di immagini, filmati o registrazioni vocali per fini esclusivamente personali deve rispettare comunque l'obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, tenendo conto che il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a questi trattamenti e che



se si cagiona a terzi un eventuale danno anche non patrimoniale colui che utilizza in modo improprio le immagini o altri dati personali, raccolti con il cellulare o con analogo dispositivo elettronico, deve risarcirlo se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.”;

- “4. Regolamenti di istituto e sanzioni disciplinari. Gli studenti che non rispettano gli obblighi sopra richiamati, di preventiva informativa, nei casi che lo prevedono, commettono una violazione, punita con una sanzione amministrativa, della cui applicazione è competente il Garante (artt. 161 e 166 del Codice). In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”)”;

- “Si deve infine richiamare l’attenzione sulla possibilità da parte delle istituzioni scolastiche autonome, nei propri regolamenti, di inibire, in tutto o in parte, o di sottoporre opportunamente a determinate cautele, l’utilizzo di videotelefoni e di MMS all’interno delle scuole stesse e nelle aule di lezione.”.

- cita “la relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica “sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento” (All. I), della XVIII Legislatura: il documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.”;

- richiama il divieto generale dell’uso dei suddetti dispositivi, limitandone l’impiego “quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative” -d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92;

- sollecita l’uso dei suddetti dispositivi “nell’ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e, con questa, l’effettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno, nell’ottica del consolidamento di una sempre più sinergica alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni.”;

4) la Nota MIM n° 3952 del 20 settembre 2023, “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022”:

- include tra le summenzionate “finalità inclusive” che consentono, eccezionalmente, l’uso dei telefoni cellulari in classe, gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l’uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto. A titolo esemplificativo, si rappresenta il caso degli alunni affetti da diabete, i quali, tenuti a monitorare costantemente la glicemia nel sangue, possono avvalersi di un’apposita applicazione installata sul cellulare, che, attraverso specifici sensori applicati come cerotti sulla pelle, rilevano i livelli glicemici, inviando, contemporaneamente, i relativi dati al medico curante ed al genitore. Tale tecnologia, certamente meno dolorosa delle lancette pungidito, non può prescindere dall’uso di uno smartphone, che supportando il software specifico, diventa, in questo caso, un effettivo dispositivo medico. Tra le



"finalità inclusive" citate dalla nota in oggetto, infatti, sono senz'altro comprese quelle medicosanitarie..."

SECONDA PARTE

Norme sull'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici per l'I.C. Crema Tre:

- 1) l'uso del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni, l'intervallo, la pausa mensa e ogni altro momento della permanenza a scuola è vietato e gli stessi devono restare spenti. In particolare, è vietato agli studenti/alle studentesse portare a scuola orologi del tipo smartwatch, in quanto non necessari nel contesto scolastico e dato che l'eventuale uso illecito degli stessi da parte degli alunni è difficilmente controllabile dal personale. Le sanzioni progressive per il mancato rispetto di questa regola saranno, in proporzione alla frequenza dei comportamenti scorretti, le seguenti:
 - A) richiamo verbale;
 - B) nota disciplinare scritta;
 - C) ritiro del dispositivo e riconsegna, al termine della giornata, all'alunno a cura della presidenza;
 - D) ritiro del dispositivo e riconsegna, al termine della giornata, ai genitori a cura della presidenza;
- 2) in casi di particolare urgenza e gravità l'uso del cellulare può essere concesso dal docente, fermo restando che le comunicazioni con le famiglie restano sempre garantite attraverso la presidenza/Segreteria;
- 3) il divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni vale anche per i docenti, tranne casi eccezionali per motivi urgenti e non dilazionabili;
- 4) il divieto è esteso a tutte le attività di insegnamento – apprendimento, comprese quelle effettuate nell'ambito di uscite didattiche (per i divieti anche durante i tragitti, a piedi o in autobus, valuterà il docente);
- 5) anche riguardo all'uso di tali dispositivi sussiste il generale dovere di vigilanza da parte di tutto il personale, in tutti gli spazi scolastici, sui comportamenti scorretti degli alunni (classi, corridoi, bagni, scale, cortili);
- 6) prima delle verifiche, i docenti valuteranno la possibilità di richiedere la consegna dei cellulari esclusivamente per la durata della verifica;
- 7) uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati): nota scritta con ritiro del cellulare; eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari ed eventuale segnalazione alla polizia postale, in base alla gravità;
- 8) l'uso didattico del cellulare e di altri dispositivi può essere ammesso per scopi esclusivamente didattici solo se consentito e gestito dal docente.

TERZA PARTE

Divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi durante le lezioni: personale docente, dell'area educativo-assistenziale e volontario. Il divieto ai docenti di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi



durante le lezioni vale, oltre che per i docenti, anche per il personale dell'area educativo-assistenziale (assistenti ad personam) e per quello volontario: l'utilizzo del personale dell'area educativo-assistenziale avviene, infatti, sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, D.Leg.vo 16/4/94, n. 297), fermi restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

Si riporta, quindi, per intero quanto stabilisce la C.M. n° 362/1998, *"Uso del telefono cellulare nelle scuole"*, a proposito del divieto ai docenti valido, come detto, per analogia anche per il personale dell'area educativo-assistenziale, dell'utilizzo del telefonino: *"E' stato segnalato a questa Amministrazione che l'abitudine all'uso della telefonia cellulare si sta diffondendo anche nel mondo della scuola. La questione è stata peraltro oggetto di un'interrogazione parlamentare nella quale viene denunciato l'utilizzo del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti anche durante le ore di lezione. E' chiaro che tali comportamenti - laddove si verificano - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all'attività"*

Nell'allegato 1 si riporta la Nota del Ministro dell'istruzione e del merito

Oggetto: Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione A.S.2024-2025

FINALITA'

Il presente documento si prefigge di:

- Tutelare la salute di tutti coloro che frequentano l'Istituto realizzando momenti informativi/formativi in collaborazione con le Agenzie del territorio.
- **Far rispettare il divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici**
- Incentivare il processo di consapevolezza dei rischi correlati alla **dipendenza da dispositivi elettronici**, progettando azioni a sostegno di un ambiente educativo salutare.
- Sostenere il processo di adozione di regole destinate a garantire la convivenza civile nel pieno reciproco rispetto delle scelte altrui.
- Prevedere azioni sistemiche e trasversali di promozione di stili di vita favorevoli alla salute all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'istituto per dare visibilità alle azioni concrete attuate.
- Rendere partecipe la famiglia nel processo di incoraggiamento verso scelte incentivanti comportamenti salutaris, attraverso l'adesione a iniziative di sensibilizzazione promosse dalla



scuola, sostenendola nel suo ruolo educativo e formativo di contesto primario e privilegiato per l'adozione di stili di vita orientati al benessere.

VANTAGGI

Il presente documento:

- Previene e struttura azioni a riduzione dell'utilizzo dei **dispositivi elettronici** nella scuola, promuovendo un modello positivo a favore di stili di vita salutarie per gli studenti, i dipendenti, le famiglie e gli utenti cittadini.
- Fornisce un ambiente sicuro per tutti i frequentatori a vario titolo dell'istituto riducendo l'esposizione ai **dispositivi elettronici**.
- Sostiene l'applicazione della normativa vigente e le pratiche attualmente proposte dalla letteratura scientifica nell'ambito della prevenzione e promozione della salute.
- Sostiene le famiglie dei ragazzi nel loro ruolo educativo per la salute.
- Valorizza e rispetta gli ambienti interni ed esterni della scuola, preservandoli e rendendoli sicuri.
- Riconosce l'importanza del contenuto di questo documento come buona pratica essenziale all'interno della cornice metodologica della Rete di scopo provinciale delle Scuole che Promuovono Salute.
- Permette la diffusione e implementazione nelle classi, che li attiveranno, dei programmi preventivi di promozione della salute e di interventi multidisciplinari orientati al potenziamento delle life skills.

ATTUAZIONE DELLA POLICY

La policy **"Connessi ma liberi"** è responsabilità di ogni singolo attore coinvolto nelle fasi di strutturazione, adottando un approccio di reciproco sostegno. Tutte le azioni di attuazione sono definite secondo iniziative di condivisione e diffusione, educative e formative, informative e gestionali/strutturali.

Le azioni quindi previste sono le seguenti:

- Presentazione e discussione del presente documento nel primo Collegio Docenti utile del successivo anno scolastico 2025/26 e approvazione nel Consiglio d'Istituto del 30 giugno 2025 con Delibera n° 20.
- Pubblicazione del documento sul sito istituzionale della scuola.
- Trasmissione del documento ai Consigli di classe.



- Diffusione delle iniziative di promozione della salute attraverso i canali di consueto utilizzo.
- Formazione dei docenti e del personale ATA sui temi e sulle finalità del presente documento anche con la collaborazione delle Agenzie territorialmente competenti
- Nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, ogni docente:
 - per personale iniziativa didattica, promuove nelle proprie classi attività di riflessione ed approfondimento sul fenomeno della dipendenza da dispositivi elettronici;
 - per delibere collegiali, attua i progetti dell'area Benessere e Salute, secondo il protocollo "Scuola: spazio di legalità", in cui vengono proposti incontri per affrontare gli aspetti legali delle dipendenze e far percepire le regole e la legge come garanzia di libertà e benessere.
- Invito a tutti gli enti al rispetto della normativa vigente; in caso di primo accertamento di violazione del divieto di utilizzo di dispositivi elettronici, il Dirigente Scolastico si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie previste dalla legge e/o eventuali sanzioni disciplinari.

VALIDITA'

Il presente documento ha validità di cinque anni dalla data di sottoscrizione. Durante il periodo di validità verranno svolte azioni di monitoraggio finalizzate a valutarne l'andamento e a proporre eventuali azioni di miglioramento se necessarie.

COMUNICAZIONE DELLA POLICY

Al presente documento verrà data ampia diffusione attraverso i consueti canali istituzionali, il sito internet, il registro elettronico, l'email istituzionale.

Crema, 30 giugno 2025